



COPIA

COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia

Codice Ente 10264

DELIBERAZIONE N. 14

In data: **11.02.2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO DEL COMUNE DI BEDIZZOLE NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRO LE SENTENZE N. 108 E 109/2016 EMESSE DAL TAR LOMBARDIA MILANO CHE HANNO SANCITO L'ILLEGITTIMITÀ DELL'INDICE DI PRESSIONE' INTRODOTTI DALLA REGIONE STESSA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (P.R.G.R.).

L'anno **duemilasedici** addì **undici** del mese di **febbraio** alle ore **17.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COTTINI GIOVANNI	SINDACO	Presente
PIARDI FLAVIO	ASSESSORE	Presente
COMINI ROSA ANGELA	ASSESSORE	Presente
FABBRI DIEGO	ASSESSORE	Presente
VEDOVELLO GRAZIELLA	ASSESSORE	Presente
BERTHOUD GIUSEPPE	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Totale presenti **6**

Totale assenti **0**

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **RAINONE dott. MARIANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **COTTINI GIOVANNI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 14 del 11.02.2016

Oggetto: INTERVENTO DEL COMUNE DI BEDIZZOLE NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA REGIONE LOMBARDIA CONTRO LE SENTENZE N. 108 E 109/2016 EMESSE DAL TAR LOMBARDIA MILANO CHE HANNO SANCITO L'ILLEGITTIMITÀ DELL'INDICE DI PRESSIONE' INTRODOTTI DALLA REGIONE STESSA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (P.R.G.R.).

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Protocollo d'intesa approvato dalla Giunta Regionale lombarda con deliberazione n. X/3462 del 24/4/15 che ha istituito un tavolo territoriale interistituzionale per il monitoraggio ambientale e la sostenibilità, che comprende gli enti di Montichiari, Calcinato (approvato con D.C.C. n. 28 del 27/5/15), Bedizzole, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Castenedolo, Carpenedolo, Ghedi, Bagnolo Mella, la provincia di Brescia e Regione Lombardia;

Viste le sentenze del Tar di Milano le sentenze n. 108 e 109/2016 emesse dal TAR Lombardia Milano;

Preso atto che è stato promosso dalla Regione Lombardia ricorso avanti al Consiglio di Stato contro le sentenze n. 108 e 109/2016 emesse dal TAR Lombardia Milano che hanno sancito l'illegittimità dell'indice di pressione introdotta dalla Regione stessa nell'ambito del Programma Regionale Gestione Rifiuti (P.R.G.R.);

Considerato che le Amministrazioni comunali di Calcinato, Castenedolo, Carpenedolo, Bagnolo Mella, Bedizzole, Ghedi, Mazzano, Montichiari, Nuvolento, Nuvolera, hanno interesse a vedere riformate le suddette sentenze, ritenendo che il concetto di "indice di pressione ambientale" introdotto dalla Regione Lombardia, sia uno strumento di fondamentale importanza per la tutela dei loro territori e della salute dei cittadini, ed allo scopo hanno intrapreso un dialogo con Regione;

Dato atto che, al fine di ricorrere presso il Consiglio di Stato, si rende necessario incaricare un legale esperto nel settore, individuato unanimemente nella persona dell'avv. Mario Gorlani con studio in Brescia Via Romanino n. 16, il quale ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico;

Considerato che l'avv. Gorlani deve altresì essere autorizzato ad avvalersi della domiciliazione e collaborazione professionale dall'avv. Ilaria Romagnoli, con studio in Roma, Via Livio Andronico n. 24;

Visto il disciplinare di incarico pervenuto dall'Avv. Gorlani che definisce:

- il compenso per tale prestazioni (comprensivo di spese di domiciliazione e compensi dell'avv. Romagnoli, spese di trasferta, contributo unificato, IVA e CPA) è pari ad €. 10.000,00;
- nessun altro importo potrà essere preteso dall'avv. Gorlani senza una nuova determinazione delle Amministrazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'accordo tra gli amministratori dei comuni coinvolti, la quota a carico del Comune di Bedizzole è pari ad € 1.300,00 (comprensivo di spese di domiciliazione e compensi dell'avv. Romagnoli, spese di trasferta, contributo unificato, IVA e CPA), senza vincolo di solidarietà (ciascuna amministrazione sarà perciò impegnata esclusivamente per la sua quota di pertinenza);

Vista la Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici secondo cui è esclusa dall'applicazione del Codice dei Contratti "...la rappresentanza legale di un cliente da parte

di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio (2):

— in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure

— in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali...”;

Visto l'art. 19 lett. g) della Statuto comunale il quale stabilisce che il Sindaco “...ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione preventiva della Giunta, promuove davanti all'Autorità giudiziaria provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie...”;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di aderire all'iniziativa congiunta dei comuni di Castenedolo, Carpenedolo, Bagnolo Mella, Bedizzole, Ghedi, Mazzano, Montichiari, Nuvolento, Nuvolera per intervenire nel ricorso avanti al consiglio di stato promosso da Regione Lombardia contro le sentenze TAR Lombardia Sezione di Milano nn. 108 e 109/2016, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa;
2. di autorizzare il Sindaco pro tempore a promuovere ricorso presso il Consiglio di Stato di che trattasi;
3. di dare atto che con provvedimento del Responsabile di Area Tecnica verrà affidato apposito incarico al legale di fiducia individuato nella persona dell'avv. Mario Gorlani con studio in Brescia, Via Romanino n. 16, il quale si avvarrà della domiciliazione e collaborazione professionale dall'avv. Ilaria Romagnoli, con studio in Roma, Via Livio Andronico n. 24, per la somma onnicomprensiva di € 1.300,00;
4. di imputare la spesa, con apposita determinazione, al capitolo 1010203/5 “Spese per liti, arbitraggi e notarili” del bilancio 2016 in corso di predisposizione;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto stabilito dall'art.134 del D.Lgs. 267/2000, ai fini della promozione tempestiva del ricorso;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to COTTINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO

La presente deliberazione di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **22.02.2016**
Albo N. 0/16

Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con protocollo N° 3944 del **22.02.2016**

Addi' **22.02.2016**

Il Segretario Comunale
F.to RAINONE dott. MARIANO

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi

Il Segretario Comunale
RAINONE DOTT. MARIANO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Addi'

Il Segretario Comunale